



ASL Bari

PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

REGOLAMENTO

Oggetto: “Regolamento per i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale del comparto”

Adottato con delibera del Direttore Generale n. 980 del 16.05.2023

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000980	16/05/2023

OGGETTO: A.G.R.U. – Adozione del nuovo Regolamento per i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale del comparto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001209 DEL 11/05/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/05/2023 11:58 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/05/2023 15:20 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 16/05/2023 11:12 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 16/05/2023 10:34 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/05/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 16/05/2023 11:23

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	A.G.R.U. – Adozione del nuovo Regolamento per i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale del comparto.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Visto il D.Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Vista la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

Vista la L.R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;

Vista la L.R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs. n. 81/2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto la legge n. 53/2000, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

Visto il D.Lgs. n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili e, in particolare, il Titolo V, Capo III, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 sottoscritto in data 02.11.2022, recante “Lavoro a tempo parziale”;

Visto il Regolamento per la gestione e la revisione dei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale del comparto, approvato con deliberazione D.G. di questa ASL n. 482 del 20.03.2014;

Ritenuto necessario procedere alla riformulazione della regolamentazione aziendale in materia, alla luce delle intervenute riforme normative e dei CC.NN.LL. di categoria vigenti, con conseguente abrogazione del Regolamento approvato con deliberazione D.G. n. 482 del 20.03.2014 e approvazione di un nuovo Regolamento;

Visto il Regolamento aziendale per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale appartenente al Comparto, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello stesso;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di approvare il nuovo Regolamento Aziendale per i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale del comparto, in uno con sub A), B), C) e D), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) di stabilire che il nuovo Regolamento Aziendale entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio aziendale;
- c) di stabilire che il predetto Regolamento Aziendale sostituisce qualsiasi precedente Regolamento, Circolare e disposizione in materia;
- d) di demandare all'U.R.P. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale, in Albo Pretorio - sezione "Regolamenti";
- e) di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Dipendente;
- f) di notificare il presente Regolamento Aziendale ai Direttori dei Dipartimenti aziendali, anche al fine di assicurarne la più ampia diffusione agli interessati;
- g) di procedere all'informativa alle OO.SS. dell'adozione del presente Regolamento Aziendale;
- h) di precisare che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo per l'ASL BA;
- i) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- j) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L. 241/90, artt. nn. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), L. n. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001.



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

AREA GESTIONE RISORSE UMANE

SEDE: 70123 BARI - Lungomare Starita, 6

Cod. Fisc. e Partita IVA: 06534340721

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

DEL

PERSONALE DEL COMPARTO

INDICE

- Art. 1: Finalità e oggetto**
- Art. 2: Area di applicazione**
- Art. 3: Definizioni e tipologia oraria**
- Art. 4: Articolazione dell'orario di lavoro part – time**
- Art. 5: Esclusioni e limiti**
- Art. 6: Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale**
- Art. 7: Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro**
- Art. 8: Modalità di trasformazione**
- Art. 9: Trattamento giuridico ed economico del personale a tempo parziale**
- Art. 10: Decorrenza e modifiche al rapporto**
- Art. 11: Durata della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**
- Art. 12: Preventiva autorizzazione per altra attività di lavoro**
- Art. 13: Norme transitorie e finali**

Art. 1 Finalità e oggetto

Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità e le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
- b) il trattamento applicabile ai rapporti di lavoro part - time siano essi nati a tempo parziale, siano essi trasformati.

Le disposizioni regolano i rapporti di lavoro a tempo parziale alla luce dei seguenti obiettivi:

- a) operare un equo bilanciamento tra le esigenze sociali, familiari ed individuali del personale che presta la propria attività all'interno dell'Azienda e le peculiari caratteristiche dei servizi erogati dall'Azienda;
- b) consentire una più corretta programmazione delle attività e dei servizi offerti all'utenza;
- c) garantire, secondo criteri di chiarezza e trasparenza, diritti e doveri di tutti i dipendenti in materia di orario e di applicazione degli istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro;
- d) tutelare situazioni di particolare disagio e necessità.

Art. 2 Area di applicazione

Il Regolamento si applica a tutto il personale del comparto in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale di Bari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salve le eccezioni contemplate nel presente regolamento per il personale a tempo determinato.

Art. 3 Definizioni e tipologia oraria

Per tempo pieno si intende l'orario di lavoro fissato dal C.C.N.L. in 36 ore settimanali.

Per tempo parziale (part-time) si deve intendere l'orario di lavoro fissato nell'ambito dello specifico contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il singolo dipendente e l'Azienda, inferiore all'orario di lavoro a tempo pieno di cui al comma 1.

Il numero dei rapporti di lavoro trasformabili in tempo parziale compatibilmente con la situazione organizzativa aziendale non può superare, in ogni caso, il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascun profilo professionale. L'individuazione di tale quota è calcolata sul personale a tempo pieno in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

All'interno dei singoli profili professionali il contingente del 25% può essere arrotondato per eccesso/difetto onde arrivare all'unità, purché sia rispettata la quota complessiva aziendale.

Fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno sono consentite le seguenti tipologie orarie di prestazioni lavorative:

- a) 11 ore settimanali (30,55%);
- b) 18 ore settimanali (50,00%);
- c) 24 ore settimanali (66,66%);
- b) 30 ore settimanali (83,33%).

Per tempo parziale di tipo orizzontale si deve intendere quello in cui la riduzione di orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro, ridotta in tutti i giorni lavorativi.

Per tempo parziale di tipo verticale si deve intendere quello in cui risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione.

Per tempo parziale di tipo misto si deve intendere quello con prestazione di servizio che si svolge secondo una combinazione delle modalità verticale e orizzontale, con il consenso del lavoratore.

Non è consentito prevedere clausole elastiche secondo le quali è determinata solo la durata della prestazione giornaliera, settimanale o mensile e non la sua precisa collocazione.

Art. 4

Articolazione dell'orario di lavoro part – time

L'orario di lavoro ridotto secondo le tipologie del precedente articolo, nell'ambito dell'orario contrattualmente dovuto, deve essere funzionale all'orario di servizio, pertanto, l'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente deve essere compatibile con gli orari della struttura ove questi è assegnato.

Per il personale assegnato a turni, l'orario di lavoro, sia pur ridotto, dovrà conformarsi al calendario dei turni fissati mensilmente dai Responsabili delle UU.OO., sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza, secondo la programmazione interna all'U.O., nel rispetto dei principi previsti dal C.C.N.L..

Per quanto riguarda il part-time orizzontale, di cui all'art. 3, comma 6, i turni di servizio del personale sanitario sono distribuiti equamente nelle fasce diurne e notturne per tutti i giorni di apertura del servizio, con una distribuzione proporzionale anche nei giorni di sabato e domenica, previo consenso del dipendente.

Limitatamente ai casi di carenza di organico, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività operatorie e nelle strutture di emergenza può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto, previo consenso del dipendente.

Nei casi di tempo parziale verticale, le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.

Al personale utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, si applica, comunque, la disciplina contrattualmente vigente per il servizio di pronta disponibilità. Il lavoro supplementare effettuabile da tale personale per i turni, ivi compresi quelli di pronta disponibilità, soggiace ai limiti quantitativi contrattualmente previsti e, in ogni caso, non può superare n. 102 ore annue individuali, comprensive delle eventuali ore di lavoro straordinario.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è di norma escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, salvo i casi previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare.

Si precisa che, in ogni caso, tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, potranno svolgere lavoro straordinario o lavoro supplementare, solo in via eccezionale e per questioni non preventivabili, in presenza di comprovate esigenze organizzative o di situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise, rispettando i limiti quantitativi sopra indicati, pari a complessive 102 ore annue.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'Azienda, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.

Art. 5 Esclusioni e limiti

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può applicarsi a tutti i profili professionali ricompresi nel sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.L..

È esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto disposto art. 7 del presente Regolamento per le ipotesi di diritto.

Resta, inoltre, esclusa la costituzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per i dipendenti titolari di incarichi di funzione, fatta salva l'eventuale rinuncia all'incarico ovvero quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2015.

Sarà possibile la costituzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per i dipendenti titolari di incarichi di funzione, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura non superiore a € 3.000,00. In tali casi il valore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

Art. 6 Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale

L'Amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

- a) assunzione nel rispetto della vigente normativa in tema di reclutamento del personale;
- b) trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta scritta dei dipendenti interessati.

Art. 7**Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro**

Fatto salvo che il part time può esser richiesto per qualsiasi ragione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in deroga alle percentuali stabilite e ai limiti temporali:

a) i dipendenti affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronic-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente; a richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

b) i lavoratori genitori che possono chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%.

Fatto salvo il nulla osta del direttore di riferimento, di cui all'art. 8, hanno la priorità nell'accoglimento della richiesta:

a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.81/2015;

b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;

c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;

d) i dipendenti che hanno documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;

e) i dipendenti che hanno necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;

f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

La valutazione della priorità è rimessa al Direttore della U.O. presso cui il dipendente presta servizio, anche in caso di richiesta al di fuori delle predette ipotesi.

Art. 8**Modalità di trasformazione**

Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate per iscritto dal dipendente presso l'Area Gestione Risorse Umane della ASL, utilizzando l'apposito modulo predisposto (allegato A).

La richiesta di trasformazione sarà evasa entro 60 giorni dalla domanda, fatta salva la sospensione dei termini per carenza della documentazione presentata e fatti salvi termini inferiori previsti dalla legge.

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di diritto previste dall'art. 7 del presente Regolamento, è in ogni caso subordinata:

- ad una preventiva valutazione dell'impatto organizzativo a cura del dirigente di assegnazione del dipendente, che tenga conto delle varie dinamiche di organizzazione, della sussistenza di eventuali

altri rapporti di lavoro part-time all'interno della struttura, dei livelli produttivi stabiliti da norme o indicazioni regionali o da altra natura regolamentare, nonché dalla garanzia della continuità organizzativa, che possono recare pregiudizio alla funzionalità del servizio interessato, mediante apposizione di nulla osta, salve le ipotesi obbligatorie di legge (allegato D);

- alla sussistenza di posti disponibili in relazione ai limiti dei contingenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per l'area del comparto, come individuati nell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
- la sussistenza degli altri limiti imposti dal presente regolamento.

In caso di esito negativo della valutazione, il diniego deve essere adeguatamente motivato.

L'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro è formalizzata attraverso l'adozione di una determinazione dirigenziale e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

L'atto di trasformazione del rapporto di lavoro e la relativa articolazione dell'orario di servizio sono sottoposti a rivalutazione nei seguenti casi:

- assegnazione del lavoratore ad altra U.O./ Servizio dell'Azienda;
- modifica dell'organizzazione dell'U.O./Servizio di allocazione dell'interessato.

Sarà onere del dipendente sottoporre all'attenzione del Dirigente Responsabile del servizio il contratto di lavoro a tempo parziale per la condivisione delle condizioni ivi indicate ovvero per l'eventuale modifica delle stesse. L'Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale dell'A.G.R.U. aziendale provvederà ai conseguenziali adempimenti volti alla rideterminazione delle competenze stipendiali.

Art. 9

Trattamento giuridico ed economico del personale a tempo parziale

Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, ivi compreso il diritto allo studio, tenendo conto della ridotta durata della prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Il trattamento economico fisso ed accessorio è proporzionale alla consistenza della prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

Gli incentivi per la produttività restano disciplinati dagli atti vigenti in materia.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale fruiscono:

in misura piena di:

- ferie e riposi per festività soppresse;
- permessi retribuiti, ex art. 50 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021;
- conservazione del posto in caso di assenza per malattia;
- congedi di maternità e parentali;
- aspettativa non retribuita;
- permessi sindacali;

- permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno;

in misura ridotta proporzionalmente all'attività lavorativa di:

- permessi per particolari motivi personali o familiari;
- permessi per studio.

I dipendenti a tempo parziale verticale fruiscono:

in misura piena di:

- permessi retribuiti per matrimonio e lutto, qualora il decesso coincide con un giorno lavorativo;
- congedi di maternità, per la parte che non cade in periodo lavorativo;
- congedi parentali, per i periodi coincidenti con quelli lavorativi;
- permessi sindacali;

in misura ridotta proporzionalmente all'attività lavorativa di:

- permessi per particolari motivi personali o familiari;
- ferie e riposi per festività soppresse;
- conservazione del posto in caso di assenza per malattia;
- aspettativa non retribuita;
- permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992, nelle ipotesi di cui sopra;
- permessi per studio.

In presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

Il turno di lavoro prestato di domenica e nelle festività infrasettimanali comporta la fruizione di un corrispondente riposo compensativo. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale in cui la prestazione non è resa a giorni fissi, le festività infrasettimanali dell'anno di riferimento sono riconosciute in proporzione alla consistenza della prestazione lavorativa.

I lavoratori a tempo parziale accedono alle iniziative di formazione obbligatoria. In caso di tipologia verticale, qualora l'evento formativo si svolga nei giorni non lavorativi e il dipendente accetti di parteciparvi, le ore utilizzate per la frequenza sono recuperate nei giorni lavorativi. Analogo trattamento è previsto in caso di tipologia orizzontale qualora si verifichi eccedenza oraria.

Art. 10

Decorrenza e modifiche al rapporto

La decorrenza di inizio del part time, se ipotizzata dal ricorrente, deve essere almeno 60 giorni dopo la presentazione della domanda, ad esclusione delle ipotesi previste per legge e fatta salva la sospensione dei termini per carenza di documentazione.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di cui all'art. 8 del presente Regolamento, fatte salve le ipotesi di particolare gravità e urgenza.

I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in sovrannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi di diritto alla conversione, che restano regolate da diversa disposizione legislativa.

I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale diversi dai precedenti hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

Art. 11

Durata della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa a tempo indeterminato o a durata determinata a seconda della richiesta del dipendente. Per la durata indeterminata resta salvo quanto esposto all'art. 10 circa la sola possibilità della conversione.

La durata determinata non potrà essere inferiore ad un anno; potrà essere richiesta la proroga, per periodi non inferiori ad un anno, con le medesime modalità e negli stessi termini previsti dal presente Regolamento per la richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Per ogni modifica sarà comunque necessario il vaglio del Dirigente interessato e si rimanda a quanto indicato all'art. 10.

ART. 12

Preventiva autorizzazione per altra attività di lavoro

Nel caso in cui la richiesta di lavoro a tempo parziale venga presentata al fine di svolgere un'altra attività lavorativa, alla domanda deve essere allegata specifica documentazione, riguardante il rapporto di lavoro da svolgere, al fine di consentire all'Azienda l'accertamento di eventuali conflitti di interessi con l'attività normalmente svolta in servizio.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale intesa a svolgere una seconda attività anche con iscrizione ad albi professionali o qualsivoglia altro incarico deve presentare domanda scritta indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda indicando:

- la seconda attività che intende svolgere, allegando dettagliata documentazione, che indichi oggetto dell'incarico, l'impegno orario previsto, dichiarazione come da allegato C);
- il soggetto privato/pubblico a favore del quale intende svolgere l'incarico;
- dichiarazione che per tale attività o incarico non utilizzerà beni, mezzi o strutture dell'Azienda;
- l'assenza di conflitto di interesse reale o potenziale con la ASL BA.

Sulla domanda di autorizzazione dovrà essere posto il "Parere di merito" del Responsabile della Struttura, prima dell'inoltro al Direttore Generale, che vorrà attestare l'insussistenza del conflitto di interesse.

Al fine di verificare che non sussistano reali cause di incompatibilità e, anche successivamente all'avvenuta autorizzazione, la persistenza della compatibilità, potranno essere richiesti ulteriori elementi di valutazione, all'organismo che intende avvalersi della prestazione del dipendente, nonché agli ordini e collegi professionali.

L'autorizzazione o il diniego sarà dato dall'Azienda entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'inizio dell'attività lavorativa e le successive variazioni vanno comunicate all'Amministrazione entro 15 giorni.

È fatto divieto di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con altre pubbliche amministrazioni ovvero con aziende private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale ovvero svolgere, nell'ambito territoriale della ASL BA, la medesima attività professionale svolta per questa Azienda.

È fatto divieto di iscrizione nell'albo degli avvocati. È consentita, pertanto, l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, che consente l'esercizio dell'attività professionale unicamente in favore dell'ente di appartenenza.

Al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e sulla sussistenza di conflitto di interessi, l'Azienda si avvale del proprio Servizio Ispettivo.

Art. 13 **Norme transitorie e finali**

I contratti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi alla luce delle disposizioni di cui al presente regolamento fino all'originaria scadenza.

Il presente regolamento esplica i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della delibera di approvazione sull'Albo Pretorio aziendale.

Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente regolamento, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali ed alla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato.



Al Direttore
Area Gestione Risorse Umane ASL BA

e p.c.

Al Direttore/Dirigente Responsabile
(della Macrostruttura)

OGGETTO: Domanda per la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

matr. _____ residente a _____ (_____)

in servizio presso _____ con la qualifica _____

CHIEDE

la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo

ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO a decorrere dal _____ al _____

con la seguente articolazione della prestazione lavorativa: (barrare la voce che interessa)

- 11 ore settimanali (30,55%) così suddivise

- 18 ore settimanali (50,00%) così suddivise

- 24 ore settimanali (66,66%) così suddivise

- 30 ore settimanali (83,33%) così suddivise

Il/la sottoscritto/a dichiara che la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è richiesto per (barrare la casella di interesse)

- motivi (specificate le motivazioni della richiesta diverse dallo svolgimento di altra attività, precisando eventuali condizioni che comportano il diritto ovvero la priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro indicate nell'art. 7 del Regolamento, compilare l'allegato b) e allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

- svolgimento di altra attività (specificare l'attività, compilare l'allegato c) e allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

Luogo e data _____

Firma leggibile

Il sottoscritto _____ autorizza la ASL BA al trattamento dei dati personali ai sensi D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Luogo e data _____

Firma leggibile

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA'**

(rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (_____) il _____

residente a _____ (_____)

indirizzo _____

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma



OGGETTO: dichiarazione da allegare alla domanda per la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per svolgimento di altra attività

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

matr. _____ residente a _____ (_____)

in servizio presso _____ con la qualifica _____

ATTESTA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., e consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità/omissione dichiarativa, richiamate dall'art. 76 del suddetto disposto normativo,

- di non trovarsi in situazione, anche potenziale e/o apparente, di conflitto d'interessi l'ASL BA;

- che l'attività (specificare) _____

verrà svolta:

a) al di fuori dell'orario di servizio e non comporterà alcuna interferenza con l'attività lavorativa istituzionale;

b) nel periodo dal _____ al _____ (specificare l'impegno orario) _____;

c) presso (luogo di svolgimento) _____;

d) prevede un compenso lordo di € (se previsto) _____;

- dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega copia di documento di identità in corso di validità e copia della documentazione attestante quanto dichiarato.

Data _____

IL/LA DICHIARANTE (firma leggibile per esteso)

Il Direttore della Macrostruttura, accertata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'attività di cui trattasi, esprime il proprio nulla osta. Viceversa segnala la situazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Dichiara, altresì, che l'attività in parola non crea detrimento alle esigenze organizzative della struttura.

Il Direttore di U.O.C./Macrostruttura

[timbro e firma] _____

N.B. È obbligatorio compilare tutti i campi. In mancanza l'istruttoria non potrà essere espletata.



Al Direttore
Area Gestione Risorse Umane ASL BA
SEDE

Oggetto: richiesta trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale - parere.

In relazione all'istanza presentata dal dipendente _____, con la qualifica professionale di _____, in servizio presso l'U.O. _____, con la quale ha chiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal _____, a seguito del vaglio delle esigenze di servizio

SI ESPRIME

- PARERE FAVOREVOLE**
comunicando la seguente articolazione dell'orario di servizio concordato con il dipendente:

- PARERE SFAVOREVOLE**
per le seguenti motivazioni:

Cordiali saluti.

Firma del Responsabile dell'U.O.

Visto del Responsabile Sanitario/Amministrativo
del P.O./DSS/AREA/DIPARTIMENTO di riferimento

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20230001209 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000980 DEL 16/05/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Moliterni Lucia Maddalena	 Firmato digitalmente il 11/05/2023 16:07
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 11/05/2023 16:09
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 11/05/2023 16:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 12/05/2023 08:31